

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV SPA

Sede Legale: Via Bottenigo, 64/a – 30175 VENEZIA MARGHERA

Capitale Sociale 2.000.000,00 EUR int.ver.

Iscr. Registro Imprese Venezia - CF/PI 03829590276 REA n. VE

0341881

Concessionaria dell'ANAS per la gestione dell'autostrada A/4 nel tratto denominato Passante di Mestre e del tratto da Padova Est all'interconnessione con la A/57, dell'Autostrada A/57 denominata Tangenziale di Mestre e del Raccordo con l'Aeroporto di Venezia/Tessera - Convenzione Ricognitiva del 23 marzo 2010 approvata con Decreto Interministeriale n. 408 del 22 novembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2012.

Protocollo n. Venezia/Marghera

**SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 8 (OTTO)
AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE - ALLESTIMENTO POLIZIA
STRADALE**

CIG 409141132A

CDC XC5301NOL6015VI

OPERATORE ECONOMICO:

IMPORTO A BASE DI GARA: **768.000,00 EUR.**

ONERI PER LA SICUREZZA: **00,00 EUR**

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE: **EUR**

CANONE MENSILE: per singolo veicolo **EUR.**

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

la Società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a. Sede Legale in Via Bottenigo 64/a 30175 Venezia - Marghera) – CF e PI 03829590276 che in prosieguo per brevità sarà chiamata “Società”, rappresentata dall’ing. Eutimio Mucilli nato a Castiglione Messer Marino (Ch) il 28/11/1960, nella Sua qualità Amministratore Delegato

E

la Ditta, sede legale in Via - CF; P.I. che in prosieguo per brevità sarà chiamata “Ditta”, rappresentata dal Sig., nato a il, nella sua qualità di

1. OGGETTO

- 1.1** In base alle risultanze della selezione effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e successiva aggiudicazione definitiva (rif. cfr. prot. del), con il presente contratto la Società affida alla Ditta, che accetta, il servizio di noleggio a lungo termine (48 mesi) di n. 08 autovetture – allestimento Polizia Stradale destinati alla Polizia Stradale nel rispetto degli obblighi convenzionali. Per una puntuale descrizione delle dotazioni, dell’allestimento nonché delle condizioni di fornitura si rimanda agli elaborati progettuali allegati.
- 1.2** Il presente contratto è disciplinato dalla documentazione e dagli elaborati tecnici allegati (capitolato speciale d’appalto – norme generali e norme tecniche), computo metrico, computo metrico estimativo, lista dei servizi e forniture (scheda 11), nonché il documento unico di valutazioni dei rischi da interferenze (DUVRI),

che firmati per accettazione dalle parti contraenti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. AMMONTARE

- 2.1 L'importo a base di gara del servizio di manutenzione oggetto del presente contratto si indica nella somma complessiva di: **768.000,00 EUR** per canoni di noleggio a lungo termine.
- 2.2 La Ditta dichiara di aver giudicato gli importi a base di gara remunerativi e tali da aver consentito la presentazione dell'offerta determinata a propria completa soddisfazione sulla base di calcoli di propria convenienza.
- 2.3 L'ammontare complessivo contrattuale per l'intero periodo considerato - 48 mesi (trentasei), è pari ad **EUR** per canoni di noleggio a lungo termine, corrispondente ad un **canone mensile** per singolo autoveicolo di **EUR**. La Ditta dichiara che l'ammontare complessivo contrattuale è di propria convenienza e remunerativo del servizio che dovrà erogare.
- 2.4 Il canone offerto in sede di gara (rif. cfr. scheda 11), si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

3. CONSEGNA – OPERATIVITA' E DURATA

- 3.1 La consegna degli 8 (otto) autoveicoli è fissata quale termine **perentorio ed improrogabile** (mezzi operanti su strada), entro:
- n. 4 veicoli a marzo 2013;
 - n. 4 veicoli a settembre 2013.
- 3.2 Il servizio avrà decorrenza dalla data del verbale di consegna degli stessi e durerà per complessivi 48 (quarantotto) mesi.

4. PENALITA' PER RITARDI E INADEMPIMENTI

4.1 In caso di ritardi rispetto ai tempi di consegna fissati nonché rispetto agli adempimenti previsti, verranno applicate le penali previste nel capitolato speciale d'appalto (rif. cfr. art. 11, delle norme generali e art. 13, delle norme tecniche), fatta salva ogni riserva per eventuali maggiori indennizzi a favore della Società per danni causati, a qualsiasi titolo, dai ritardi e inadempimenti stessi.

5. PAGAMENTI

5.1 la liquidazione del corrispettivo riferita al **canone mensile** [(rif. cfr. lista dei servizi e delle forniture (scheda 11), prezzo unitario - colonna E)], di ogni singolo veicolo avverrà mensilmente dietro presentazione di fatture emesse posticipatamente all'esecuzione del servizio, recanti gli estremi di riferimento del presente contratto e n. CIG. Le fatture verranno liquidate esclusivamente con accrediti sul conto corrente bancario indicato dalla Ditta (vedi *infra* art. 6, punto 3) a 90 giorni data ricevimento fattura. Detto canone corrisponde al valore dell'offerta presentata in sede di gara (rif. cfr. art. 15, del capitolato speciale d'appalto – norme generali).

6. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

6.1 La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

6.2 La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

6.3 Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, i pagamenti alla Ditta verranno effettuati sul conto corrente bancario dedicato intestato a presso la banca , avente le seguenti coordinate (coordinate bancarie europee IBAN):
.....

6.4 Le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono:

6.5
.....

6.6

7. GARANZIE

7.1 La Ditta è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria nella misura pari al 10% dell'importo netto dell'appalto relativo al presente contratto. La garanzia potrà essere ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 40, co. 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. qualora ne ricorrano i presupposti. La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Società.

7.2 Detta garanzia, a copertura degli oneri per mancato ed inesatto adempimento, cesserà di avere effetto alla scadenza del contratto e fino a tale data dovrà essere mantenuta valida.

7.3 A tal proposito la Ditta ha presentato garanzia autonoma n. della – Sede di, per l'importo di

..... EUR: la Ditta si obbliga a mantenerla attiva in via continuativa per tutta la durata contrattuale fino all'emissione del suddetto certificato di regolare esecuzione.

8. ONERI - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

- 8.1 Sono ad esclusivo carico della Ditta tutte le prestazioni, le spese di personale, i mezzi e le forniture necessarie all'esecuzione del servizio affidato.
- 8.2 La Ditta assume a proprio carico, tenendo sollevata ed indenne la Società, ogni e più ampia responsabilità civile e penale per tutti gli eventuali danni a cose e persone che, in conseguenza dell'esecuzione del servizio, la stessa o suoi dipendenti possano direttamente od indirettamente arrecare a terzi od alla concedente e ciò indipendentemente da eventuali concorsi di colpa, sotto qualsiasi profilo, del danneggiato ed in qualunque modo l'evento dannoso si sia verificato e da chiunque sia stato provocato.
- 8.3 Le parti dichiarano che la Società è completamente estranea ai rapporti intercorrenti tra la Ditta ed i suoi dipendenti o fornitori ed eventuali subappaltatori.
- 8.4 La Ditta dichiara di ben conoscere gli obblighi e gli oneri a suo carico per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori disposti dalle leggi vigenti in materia ed in particolare dal D. Lgs. N. 81 del 09/04/2008.
- 8.5 La Ditta dichiara di ben conoscere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e si assume l'impegno di sottostare, attuare o far attuare le norme contenute

nel medesimo documento anche agli eventuali subappaltatori.

- 8.6** La Ditta è responsabile nei confronti della Società del rispetto delle disposizioni del presente contratto ed in particolare delle norme riguardanti i lavoratori dipendenti, anche da parte di eventuali subappaltatori. Nei casi di accertata violazione degli obblighi suddetti si procederà ai sensi di legge.

9. SUBAPPALTO

- 9.1** L'affidamento in subappalto del servizio regolato dal presente contratto è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 118, del D. Lgs. 163/2006 ed alle altre vigenti disposizioni in materia. All'atto dell'offerta la Ditta non ha manifestato l'intenzione di avvalersi di subappalto pertanto è tenuta ad eseguire in proprio il servizio affidato.

10. ALTRE NORME

- 10.1** La Ditta è responsabile dell'osservanza delle leggi per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e si impegna a sottostare a tutte le disposizioni impartite al riguardo, fornendo tutta la documentazione e le certificazioni richieste.
- 10.2** La Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente alla Società ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi al fine di consentire gli ulteriori accertamenti prefettizi previsti dalla normativa antimafia di cui al D. Lgs. 490/1994.
- 10.3** La Ditta è tenuta a trasmettere alla Società la seguente

documentazione:

- copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al servizio oggetto dell'appalto, che dovrà essere aggiornato con cadenza quadrimestrale;
- periodica certificazione attestante l'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (se dovuta ai sensi della legge 68/1999).

11.DATI PERSONALI

11.1 Le parti si danno reciprocamente atto di essere in possesso di dati qualificati come "personali" dal D. Lgs 196/2003. I dati suddetti saranno trattati in relazione alle esigenze ed agli obblighi contrattuali in conformità ai disposti del citato D. Lgs. 196/2003.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 La Società, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale qualora ravvisi una situazione di grave inadempimento delle obbligazioni di contratto, gravi irregolarità e grave ritardo.

13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

13.1 Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non si sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa - anche ricorrendo, ove applicabile, all'art. 240, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - sarà deferita al giudice competente del Foro di Venezia.

13.2 In presenza di giudizio la Ditta non è sollevata da alcuno degli obblighi previsti nel presente contratto.

14. DOMICILIO LEGALE – SEDE DI REPERIBILITA' E COMUNICAZIONI

14.1 Per gli ordinari effetti del presente contratto le parti convengono di eleggere domicilio come di seguito precisato: la Società c/o la sede in Venezia - Marghera, Via Bottenigo 64/a; la Ditta in

15. SPESE CONTRATTUALI

15.1 Sono a carico della Ditta tutte le tasse, imposte e tributi, passati o futuri connessi al presente contratto.

15.2 Il presente contratto, avendo per oggetto prestazioni di servizi soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

15.3 Il presente contratto viene redatto in due esemplari originali di cui uno per La Ditta ed uno per la Società.

Letto, accettato e sottoscritto

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. La Ditta dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 2) AMMONTARE, 3) CONSEGNA – OPERATIVITA' E DURATA, 4) PAGAMENTI, 5) PENALITA' PER RITARDI, 6) GARANZIE, 7) ONERI - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA, 8) SUBAPPALTO, 11) RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO, 12) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO
COMPETENTE, 15) SPESE CONTRATTUALI.

Ulteriori firme espresse